

ruolo, ai sensi dell'art. 13 dell'accordo 6 ottobre 1951, alle stesse condizioni delle norme contrattuali collettive in vigore per il personale impiegatizio, per il periodo di un anno, salvo eventuale proroga alla scadenza.

Tale provvedimento fu adottato in considerazione della particolare competenza acquisita dal rag. Cardoni nel complesso lavoro inerente alla Gestione Rine fidejussorie e crediti all'esportazione cui egli è da tempo addetto presso il Servizio Gestioni Speciali.

Poiché permangono i motivi che determinarono la prosecuzione del rapporto di lavoro del rag. Cardoni è considerato che questi riscuote la massima stima da parte dei funzionari ministeriali incaricati del controllo della Gestione dei crediti all'esportazione, si ritiene utile che l'Amministrazione continui ad avvalersi dell'opera del rag. Cardoni stesso, ai sensi dell'art. 13 del suddetto accordo 6 ottobre 1951, fino al 31 dicembre 1954, alle stesse condizioni precedentemente stabilite.

Il Direttore generale, vista la suddetta relazione del Servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al Comitato Permanente.

Il Comitato approva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto organico.

5 = Richiesta del Segretario Paparelli Sdo
Ro, intesa ad ottenere il collocamento in
quiescenza ai sensi dell'art. 10 dell'accor-
do presidenziale 6 ottobre 1951 =